

Deliberazione 119/2019

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 27 E 27 BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE, PER IL PERIODO 2021 - 2030.

VISTA la direttiva 2003/87/CE come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 (d'ora in avanti "direttiva ETS");

VISTI gli articoli 27 e 27 bis della sopramenzionata direttiva, che disciplinano l'esclusione dall'EU ETS, rispettivamente, degli impianti piccoli emettitori e degli impianti piccolissimi emettitori, subordinatamente all'adozione di misure equivalenti;

VISTO il documento "Report for European Commission – DG Climate Action CLIMA-FWC-001/FRA /2015 /0014 - PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EU ETS PROVISIONS FOR SMALL INSTALLATIONS - Best Practice Guidance";

VISTO il documento della Commissione europea "EXCLUSION OF SMALL INSTALLATIONS (ARTICLE 27) AND EXCLUSION OF VERY SMALL INSTALLATIONS (ARTICLE 27A)" pubblicato il 19 settembre 2018;

VISTA l'elaborazione di GSE "Esclusione degli impianti di dimensioni ridotte ex art. 27 Direttiva ETS - Impatto su «Volumi» e «Proventi» di EUA italiane di emissione", del 17 luglio 2019.

DELIBERA

Articolo 1 (Piccoli emettitori)

- 1. È approvata la "Proposta Italiana per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2021 2030", riportata in allegato 1 alla presente deliberazione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva ETS, la proposta di cui al comma 1 è inviata, a cura del Presidente, alla Commissione Europea al fine della successiva valutazione.

Articolo 2 (Piccolissimi emettitori)

1. È approvata la "Proposta Italiana per l'applicazione dell'articolo 27bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2021 – 2030", riportata in allegato 2 alla presente deliberazione.



- 2. La proposta di cui al comma 1 include anche un modulo per richiedere l'esclusione dall'EU ETS degli impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni di riferimento.
- 3. Ai sensi dell'articolo 27bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva ETS, la proposta di cui al comma 1 è inviata, a cura del Presidente, alla Commissione Europea al fine della successiva valutazione.

Articolo 3 (Pubblicazione e invio della richiesta di esclusione)

- 1. I gestori degli impianti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, i quali intendono avvalersi dell'esclusione come indicato nelle relative Proposte, inviano a questo Comitato la richiesta entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10/09/2019 per via telematica mediante accreditamento sul portale del Comitato ETS all'indirizzo www.ets.minambiente.it.
- 2. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

IL PRESEDENTE Alessantro Carettoni



Allegato 1

PROPOSTA ITALIANA PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE NEL PERIODO 2021 - 2030

Premessa

Introduzione

L'applicazione in Italia dell'art. 27 della Direttiva ETS ha preso le mosse dal 2011, quando, con delibera 35/2011 del 7 novembre, fu varata la "ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO "PICCOLI EMETTITORI" PER L'ELABORAZIONE DELLE "MISURE EQUIVALENTI" PREVISTE DALL'ARTICOLO 27 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE".

Nel 2012, con lettera della Commissione europea del 12 dicembre, fu approvato da quest'ultima l'elenco italiano degli impianti "Piccoli Emettitori", esclusi dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (cd "opt out").

Successivamente, con delibera 16/2013 del 27 luglio, fu definitivamente varata la "DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DAL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30.

Nel 2013 erano inclusi fra i Piccoli Emettitori (PE) nazionali, 166 impianti in totale, scesi alla data attuale a 126, essendo i restanti 40 nel frattempo chiusi a causa della crisi.

<u>La IV fase dell'ETS (2021 – 2030)</u>

La pubblicazione da parte della Commissione europea – in vista dell'implementazione della direttiva UE 2018/410 che modifica in aspetti non secondari la direttiva 2003/87/CE – delle linee guida per l'applicazione dell'articolo 27 della Direttiva ETS nella nuova fase 2021 – 2030 "Exclusion of small installations (article 27) and exclusion of very small installations (article 27a)", pubblicato il 19 settembre 2018, e del rapporto "Preparation for the implementation of the EU ETS provisions for small installations" ha dimostrato non solo la liceità ma anche la bontà dell'impostazione italiana, stabilita in 34 delibere del Comitato ETS riguardanti specificatamente i Piccoli Emettitori. Per numerosità di installazioni in opt-out, l'Italia è il secondo Paese europeo, dopo la Gran Bretagna. Il nostro sistema nazionale dei piccoli emettitori è stato vivamente apprezzato dal complesso del mondo industriale a in particolare da tutte le imprese aderenti, che hanno potuto godere di minori oneri burocratici e di costi ridotti nella gestione degli obblighi in materia di emissioni di gas a effetto serra.

¹ Report for European Commission – DG Climate Action CLIMA-FWC-001/ FRA /2015 /0014 - Preparation for the implementation of the EU ETS provisions for small installations - Best Practice Guidance".



La proposta italiana per la IV fase ETS

Sulla base di quanto detto in precedenza risulta chiaro che la normativa per i Piccoli Emettitori per il prossimo periodo 2021-2030 è, per la quasi totalità, già delineata, trattandosi di adeguare le 34 delibere già in vigore, alle nuove scadenze temporali (articolate nei due quinquenni 2021-2025, 2026-2030) ed ai nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni dell'ETS europeo al 2030 (-43% rispetto al 2005).

L'unico aspetto innovativo rispetta alla situazione attuale è costituito dall'introduzione della possibilità di anticipazione delle emissioni consentite degli anni futuri ai fini della conformità (cd "borrowing"), nella misura massima del 30%, che il secondo documento della Commissione UE sopra citato ha testimoniato essere applicato da alcuni Paesi europei già nell'attuale periodo 2013 – 2020.

Si riassumono nel seguito i principali aspetti della proposta italiana. Per una migliore specificazione terminologica il sistema nazionale degli impianti Piccoli Emettitori esclusi dalla direttiva ETS in base all'articolo 27 di essa (cd "opt out"), sarà d'ora in avanti identificato col termine Sistema Nazionale dei Piccoli Emettitori (SINAPE).



1 - Impianti Eleggibili

- 1. Possono essere esclusi dal sistema comunitario EU ETS, ai sensi dell'art. 27 della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021 2030, gli impianti titolari di una autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che rispettano **entrambe** le seguenti condizioni **a) e b):**
 - a1) **per il quinquennio 2021 2025**: in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 presentano emissioni verificate e comunicate al Comitato ETS inferiori a 25.000 tCO₂eq, escluse le emissioni da biomassa;;
 - a2) **per il quinquennio 2026 2030**: in ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 presentano emissioni verificate e comunicate al Comitato ETS inferiori a 25.000 tCO₂eq, escluse le emissioni da biomassa;
 - b) nel caso di impianti che svolgono l'attività "Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)" di cui all'allegato I della direttiva ETS, abbiamo anche una potenza termica nominale inferiore a 35 MW.
- Possono essere esclusi anche gli ospedali indipendentemente dalla potenza termica nominale e dalle emissioni verificate comunicate.
- 3. I gestori degli impianti eleggibili richiedono l'esclusione mediante compilazione del modello di cui all' allegato A1.
- 4. Nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2021 2025, un impianto aderente al sistema equivalente nazionale emette più di 25.000 tCO2eq, esso rientra nel campo di applicazione del sistema comunitario EU ETS dall'anno successivo e non può esserne escluso fino al 2025. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS.
- 5. L'impianto di cui al paragrafo 4 potrà essere oggetto di ulteriore esclusione per il quinquennio 2026-2030, alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a2). Nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2026 2030, l'impianto emette più di 25.000 tCO2eq., esso rientra nel sistema comunitario EU ETS dall'anno successivo e non può esserne nuovamente escluso fino al 2030.



La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS.

6. Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario EU ETS a norma dei paragrafi 4 e 5 , le quote rilasciate a norma dell'articolo 10 bis della direttiva ETS sono concesse a decorrere dall'anno del rientro.

2 - Emissioni consentite agli impianti eleggibili

1. Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite è determinato sulla base di una delle due metodologie seguenti, a scelta del gestore:

Metodologia A

La metodologia A è basata sulle stesse regole di assegnazione del sistema comunitario EU ETS per il periodo 2021-2030, senza tuttavia l'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono determinate come segue:

$$F_{inst}(k) = \sum_{i} [F^{i}_{sub} \times EF^{i}_{sub}(k)]$$

Dove:

 $F_{inst}(k)$ = Emissioni Totali consentite all'impianto per l'anno k

 F_{sub}^i = Emissioni consentite al sotto-impianto i sulla base delle regole di assegnazione 2021-2030

 EF^{i}_{sub} (k) = Fattore carbon leakage per l'anno k, con k = 2021, ..., 2030 per sottoimpianto i.

Metodologia B

La metodologia B è basata su una riduzione lineare annuale tale che le emissioni consentite all'impianto al 2030, non siano superiori al -43% rispetto a quelle dell'anno 2005. Tale risultato si ottiene applicando la formula:

$$F_{inst, k} = Em_{inst, 2005} * [1 - 1,72\% * (k-2005)]$$

 $Con k = 2021, \dots 2030$



Nella formula, le emissioni del 2005 (Em inst, 2005) sono quelle desumibili:

- 1) dal modello utilizzato dai gestori per la raccolta dati prevista dalla decisione della Commissione 2011/278/UE (modello NIMs_2011, foglio D:_Emissions; cella I45);
- 2) per gli impianti iscritti nel RENAPE, dalla verifica effettuate nel 2012 ai fini dell'scrizione in detto registro.

Per gli impianti esistenti ed in attività nel 2005, ma non in possesso del dato in base a i punti 1) e 2), le emissioni 2005 devono essere verificate da un verificatore indipendente.

Per gli impianti non esistenti e non in attività nell'anno 2005, l'impegno di riduzione è determinato rispetto alle emissioni dell'anno solare (n) successivo a quello in cui l'impianto ha ottenuto l'autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto e resta valida la formula per il calcolo delle emissioni consentite $F_{inst, k}$, sulla base di un'emissione 2005 teorica, calcolata secondo la seguente formula:

$$E_{inst}$$
 (2005) = $Em_{inst,n}$ /[1-1,72% * (n-2005)].

Le emissioni relative all'anno n ($Em_{inst,n}$) devono essere state verificate da un verificatore indipendente.

2. Ciascun gestore all'atto della trasmissione della domanda di esclusione, indica la metodologia che desidera gli venga applicata per la determinazione delle emissioni consentite. Nel caso in cui la Commissione Europea rigetti una delle due metodologie sopra indicate, il gestore rientra nel sistema comunitario EU ETS, a meno che nella domanda di esclusione il gestore in questione non indichi esplicitamente che in tal caso il Comitato ETS è autorizzato ad utilizzare la metodologia alternativa.

Si precisa che entrambe le metodologie A e B per la determinazione delle emissioni consentite risultano coerenti con gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030. Infatti, la proposta assicura che lo sforzo di riduzione delle emissioni degli impianti che saranno esclusi ai sensi dell'articolo 27 è in linea - per il periodo 2021-2030 - con quello richiesto agli impianti soggetti al sistema comunitario EU ETS.



3 – Penalità per le emissioni in eccesso

- 1. Ciascun impianto oggetto di esclusione può emettere annualmente gratuitamente una quantità di CO₂eq pari alle emissioni ad esso consentite. Per ciascuna tonnellata di emissioni di CO₂eq. in eccesso rispetto alle emissioni consentite il gestore dell'impianto corrisponde all'erario il prezzo medio della quota EUA nell'anno precedente, calcolata come al successivo punto 2, oppure restituisce al Comitato ETS una quota di emissione (EUA) valida per il periodo di riferimento.
- 2. Il prezzo medio di cui al paragrafo 1 sarà determinato ufficialmente dall'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA).
- 3. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base annuale.

4 - Autorizzazione e iscrizione nel RENAPE

- Il Comitato ETS rilascia a ciascun impianto aderente al Sistema Nazionale dei Piccoli Emettitori (SINAPE) una autorizzazione, semplificata rispetto a quella prevista per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva ETS, ma contenente gli elementi essenziali previsti dall'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
- 2. L'autorizzazione deve essere modificata nel caso di cambio di ragione sociale o proprietà dell'impianto, e nei seguenti casi:
 - a) aumento o diminuzione del livello di attività superiore al 15% per sotto-impianto, come media dei livelli di attività dei due anni precedenti, nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A;
 - b) aumento o diminuzione della capacità produttiva superiore al 15% rispetto al 2005, <u>nel caso</u> di determinazione delle emissioni consentite secondo la **metodologia B**;
 - c) modifica del processo o della natura dell'impianto nonché del tipo di prodotto in output (modifiche del PRODCOM, ad esempio) tali da influire sui risultati del calcolo delle emissioni consentite.



- 3. La modifica dell'autorizzazione ai sensi del punto 2, lettere a) e b) comporta un adeguamento delle emissioni consentite nell'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo. In particolare:
 - a) nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la **metodologia** A, il quantitativo delle emissioni consentite così determinato nell'anno k è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, del livello di attività per sotto-impianto, come media dei livelli di attività degli anni k-1 e k-2. Per la modifica eventuale delle emissioni consentite dell'anno 2021, sono presi a riferimento i livelli di attività degli anni 2019 e 2020; per l'anno 2022, quelli del 2020 e 2021. Per le modifiche successive alla prima, si prende in considerazione una variazione uguale o superiore al 5% in aumento o in diminuzione.
 - b) nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la **metodologia B**, il quantitativo delle emissioni consentite in ognuno degli anni del periodo 2021-2030 è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, della capacità produttiva, rispetto al livello del 2005, anche se intervenute prima del 2021.
- 4. Ove non già accaduto, gli impianti esclusi sono sospesi dal Registro dell'Unione ed iscritti nel RENAPE a far data dal primo gennaio 2021.

5 – Monitoraggio, comunicazione, verifica, controllo

- 1. Le emissioni annuali sono verificate da un verificatore accreditato mediante verifica "fuori sito".
- Ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti esclusi che hanno usufruito della verifica fuori sito, è assoggettato, per il medesimo anno, a verifica di parte terza in sito, a cura di un verificatore accreditato.

6 - Elementi di flessibilità ai fini della conformità delle emissioni

Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto escluso risultino inferiori alle emissioni
consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto può cumulare la differenza ai fini della
conformità dell'anno successivo.



- 2. Per gli impianti già presenti nel RENAPE nel periodo 2013-2020, qualora successivamente alla conformità del biennio 2019-2020 risulti un surplus di emissioni consentite, queste possono essere utilizzate ai fini della conformità nell'anno 2021.
- 3. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto escluso risultino **superiori** alle emissioni consentite per quell'anno, oltre all'eventuale surplus dell'anno precedente, il gestore dell'impianto può utilizzare le emissioni consentite disponibili per l'anno successivo, **nella misura massima del 30% di queste ultime**. Le emissioni consentite utilizzate nell'anno non saranno più disponibili per l'anno successivo.
- 4. In caso di chiusura, nell'ultima sessione di conformità, l'impresa è tenuta a compensare tutti i diritti eventualmente presi in prestito.

7 - Tariffe

Agli impianti esclusi ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE si applicano le tariffe previste per il normale regime ETS, ridotte del 50%.



Allegato A1

gestore

Domanda di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO₂ di cui all'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE

....., in qualità

DICHIARA

dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n.

che il suo impianto è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 1 della Diretti 2003/87/CE, e	va
CHIEDE	
di essere escluso dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di ${\rm CO_2}$ di cui alla diretti $2003/87/{\rm CE}$.	va
A tal fine il sottoscritto accetta le modalità di esclusione di cui all'allegato 1 della deliberazione 119/2019 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nel gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto ("Comitato ETS") e	n. la
CHIEDE	
che il quantitativo annuale di emissioni consentite per l'impianto in oggetto sia determinato su base della metodologia:	la
□ A, di cui al paragrafo 2, punto 1, dell'allegato 1 alla deliberazione 119/2019;	
□ B , di cui al paragrafo 2, punto 1, dell'allegato 1 alla deliberazione 119/2019.	
(barrare la voce che interessa)	
Ai fini dell'applicazione della metodologia A),	
DICHIARA di avere già sottoposto il Baseline Data Report all'Autorità competente;	
Ai fini dell'applicazione della metodologia B),	
DICHIARA:	
□ di essere già presente nel registro RENAPE	
□ che le emissioni 2005 sono pari a:tCO₂ e che la fonte del dato è:	
□ NIMs_2011 (foglio D_Emissions; cella I45) (da allegare)	
attestato di verifica da un verificatore indipendente (da allegare)	
che l'impianto è stato costituito ex novo successivamente al 2005, che le emissioni dell'ani (successivo a quello in cui l'impianto ha iniziato l'attività) sono pari	10 a:



tCO₂ e che la fonte del dato è l'attestato di verifica da un verificatore indipendente (da allegare).

(barrare la voce che interessa)

Nel caso in cui la Commissione europea rigetti la metodologia scelta, il sottoscritto

CHIEDE

- □ di restare nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissioni di CO₂ di cui alla direttiva ETS;
- che il quantitativo annuale di emissioni consentite per l'impianto in oggetto sia determinato sulla base della restante metodologia.

(barrare la voce che interessa)

Nel caso in cui la Commissione europea rigetti l'intera proposta italiana, oppure, a seguito di un supplemento di istruttoria l'impianto in oggetto risulti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE, il sottoscritto è consapevole che l'impianto in oggetto sarà automaticamente incluso nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissioni di CO₂ di cui alla direttiva 2003/87/CE.

Nel caso la proposta venga approvata dalla Commissione con modifiche, il sottoscritto è consapevole che il Comitato ETS gli darà comunicazione al fine di confermare o meno la volontà di essere escluso dall'EU ETS.

In fede,	
Li,	
	Firma del gestore



Allegato 2

PROPOSTA DI APPLICAZIONE IN ITALIA DELL'ARTICOLO 27 bis DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE NEL PERIODO 2021 - 2030

Premessa

L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE, riguardante gli impianti che emettono meno di 2.500 tonnellate di CO₂ l'anno (cd Molto Piccoli Emettitori, MPE), è stato introdotto per la prima volta dalla direttiva 2018/410, non vi sono quindi applicazioni pregresse nei vari Stati membri dell'Unione.

Fra l'altro la previsione contenuta alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo, secondo cui se un impianto supera le 2.500 tonnellate di emissioni di CO2 rientra direttamente nell'EU ETS - senza "passare" per la semplificazione riconosciuta agli impianti che emettono meno di 25.000 tonnellate di CO2 - avrebbe scoraggiato i gestori potenzialmente aderenti, preferendo questi restare (o aderire ex novo) nel regime dei piccoli emettitori con soglia di 25.000 tonnellate di CO2, al "salto nel buio" del ritorno al normale regime EU ETS in caso di superamento della soglia di 2.500 tonnellate di CO2,.

La linea guida della Commissione Ue del 18 gennaio 2019 ha superato tale criticità, prevedendo che "Gli Stati membri possono includere condizionatamente gli impianti di cui all'articolo 27 bis nella notifica di cui all'articolo 27. In tal caso, un impianto che superi la soglia di 2.500 tonnellate è soggetto alle misure equivalenti, a partire dall'anno successivo all'anno in cui la soglia viene superata, e non reintrodotto direttamente nell'ETS UE"; con tale previsione si può ragionevolmente pensare ad un regime nazionale per i piccolissimi emettitori (MPE), da associare come sottoinsieme al Sistema Nazionale dei Piccoli Emettitori (SINAPE).

Nella proposta di regolamentazione nazionale di seguito riportata si prevede una misura per la quale gli impianti MPE sono iscritti in una "sezione speciale" del RENAPE e, al superamento della soglia delle 2.500 tonnellate di emissione, sono trasferiti nella "sezione principale" di detto registro, a meno che non richiedano esplicitamente, nel modello di adesione allegato A2, di essere trasferiti direttamente nell'EU ETS.

Per le altre misure di semplificazione, si prevede che la comunicazione delle emissioni sia fatta sotto forma di autocertificazione da parte del gestore, che invia al Comitato:

a) in caso l'impianto non abbia emissioni di processo: il quantitativo di carburanti utilizzati nell'anno: a cura del Comitato tali quantitativi sono moltiplicati per il rispettivo fattore di emissione e sono determinate le emissioni dell'impianto;



b) in caso di impianto con emissioni di processo: oltre a quanto previsto in a), i quantitativi di materie prime utilizzate moltiplicate per i rispettivi fattori di emissione.

In entrambi i casi il conteggio finale delle emissioni è fatto dal Comitato ETS, che lo comunica a propria cura al gestore.

Inoltre, al fine di permettere l'applicazione in Italia del paragrafo 3 dell'art. 27bis (possibilità di esclusione da EU ETS degli impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato più di 300 ore) è previsto un ulteriore modulo (v. Allegato A3) tramite il quale i gestori possono richiedere l'esclusione degli impianti in oggetto.

Si prevede, **infine**, a fini di controllo, che un campione casuale costituito dal 5% degli impianti MPE, debba effettuare una comunicazione annuale delle emissioni asseverata da visita in loco di un verificatore accreditato.

1 – Impianti Eleggibili

- 1. Possono essere esclusi dal sistema comunitario EU ETS, ai sensi dell'art. 27bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021 2030, gli impianti in possesso di una autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che rispettano le seguenti condizioni:
 - a1) **per il quinquennio 2021 2025**: in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 presentano emissioni (gas ad effetto serra e attività incluse nell'Allegato I e II della Direttiva EU ETS) verificate e comunicate al Comitato ETS inferiori a 2.500 tCO₂eq, escluse le emissioni da biomassa;
 - a2) **per il quinquennio 2026 2030**: in ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 presentano emissioni (gas ad effetto serra e attività incluse nell'Allegato I e II della Direttiva EU ETS) verificate e comunicate al Comitato ETS inferiori a 2.500 tCO₂eq, escluse le emissioni da biomassa;
- Possono essere esclusi anche gli impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni di riferimento (2016, 2017 e 2018 per il quinquennio 2021 – 2025; 2021, 2022 e 2023 per il quinquennio 2026 – 2030);
- 3. I gestori degli impianti eleggibili con emissioni inferiori a 2.500 tCO₂eq, richiedono l'esclusione mediante compilazione del modello di cui all'allegato A2. I gestori degli impianti



di riserva o di emergenza che non hanno funzionato più di 300 ore richiedono l'esclusione mediante compilazione dell'allegato A2_1.

- 4. Il Comitato ETS iscrive in una sezione speciale del RENAPE gli impianti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 e 2, che hanno richiesto l'esclusione mediante i modelli di cui agli allegati A2 e A2_1.
- 5. Nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2021 2025, un impianto escluso dall'EU ETS emetta più di 2.500 tCO₂eq., salvo il caso di cui al punto 7, esso viene trasferito dalla sezione speciale alla sezione principale del RENAPE e non può più essere ricollocato alla sezione speciale fino al 2025; potrà essere oggetto di eventuale ricollocamento solo per quinquennio 2026-2030, alle condizioni di cui al paragrafo 1 lettera a2). Nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2026 2030, un impianto escluso dal sistema comunitario EU ETS emetta più di 2.500 tCO₂eq., esso viene trasferito dalla sezione speciale alla sezione principale del RENAPE, se ve ne ricorrono le condizioni, e non può più essere ricollocato alla sezione speciale fino al 2030. Per gli impianti già presenti nel registro RENAPE nel periodo 2013-2020, qualora successivamente alla conformità del biennio 2019-2020 risulti un surplus di emissioni consentite, tale surplus sarà reso disponibile all'impianto escluso dal sistema comunitario EU ETS, qualora lo stesso dovesse essere trasferito alla sezione principale del RENAPE nel periodo 2021-2030.
- 6. La verifica delle emissioni è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS.
- 7. Nel caso di superamento della soglia di 2.500 tCO₂ il gestore può optare per il rientro nel normale sistema comunitario EU ETS, in alternativa alla previsione del punto 5. Tale opzione deve essere esplicitata nel modello di cui all'allegato A2.
- 8. In caso di rientro nel sistema comunitario EU ETS, le quote saranno riconosciute a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dall'anno del rientro.



2 - Autorizzazione

 Il Comitato ETS rilascia a ciascun impianto una autorizzazione particolarmente semplificata ma contenente gli elementi essenziali previsti dall'articolo 6 della Direttiva EU ETS.

3 - Monitoraggio, comunicazione, verifica, controllo

- 1. La comunicazione delle emissioni avviene tramite autodichiarazione del gestore.
- 2. Per gli impianti che non hanno emissioni di processo, la comunicazione deve riguardare i quantitativi dei combustibili, comprese le biomasse, impiegati nell'anno. A cura del Comitato ETS vengono calcolate le emissioni dell'impianto sulla base dei "parametri standard nazionali", definiti sulla base dei coefficienti utilizzati per l'inventario delle emissioni di CO₂ nell'inventario nazionale UNFCCC. Le risultanze dei calcoli vengono notificate al gestore a cura del Comitato ETS.
- 3. Per gli impianti che hanno anche emissioni di processo il gestore riporta per queste ultime, nella comunicazione delle emissioni, i quantitativi delle materie prime utilizzate ed i fattori di emissione adottati. Questi possono derivare da fattori standard di cui al Regolamento n. 601/2012, oppure basati su analisi di laboratorio di parte terza. La comunicazione per la restante parte è analoga a quella del punto 2. A cura del Comitato ETS vengono calcolate le emissioni non di processo dell'impianto, sulla base dei "parametri standard nazionali". Le risultanze dei calcoli vengono notificate al gestore a cura del Comitato ETS.
- 4. Annualmente viene sorteggiato un campione pari al 5% del totale, ai quali viene richiesta la verifica in loco delle emissioni.

4 - Tariffe

Agli impianti esclusi ai sensi dell'articolo 27bis della direttiva 2003/87/CE si applicano le tariffe previste per il normale regime ETS, ridotte del 50%.



Allegato A2

Domanda di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO₂ di cui all'articolo 27bis della direttiva 2003/87/CE

Il sottoscritto	in	qualità	di	gestore
dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n		quanta	uı	gestore

DICHIARA

che il suo impianto è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27bis, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE e dalla Direttiva 2018/410/UE (Direttiva EU ETS) e

CHIEDE

di essere completamente escluso dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO₂ di cui alla Direttiva EU ETS. A tal fine il sottoscritto accetta le modalità di esclusione di cui all'allegato 2 della deliberazione n. 119/2019 del *Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto ("Comitato ETS")*.

Nel caso in cui la Commissione europea rigetti la proposta italiana, oppure, a seguito di un supplemento di istruttoria o di verifica delle emissioni, l'impianto in oggetto risultasse non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27bis, paragrafo 1 della Direttiva EU ETS, il sottoscritto è consapevole che l'impianto in oggetto sarà automaticamente incluso nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissioni di CO₂ di cui alla Direttiva EU ETS e

CHIEDE

- □ di essere **incluso nel** sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO₂ di cui alla Direttiva EU ETS;
- □ di aderire al sistema nazionale (opt-out), di cui all'allegato 1 (procedere alla compilazione dell'Allegato A1), avendone i requisiti

(barrare la voce che interessa)

Inoltre, nel caso in cui il gestore abbia fatto richiesta di esclusione dal sistema comunitario EU ETS e l'impianto dovesse emettere più di $2.500~tCO_2$ eq in uno degli anni del quinquennio 2021-2025

CHIEDE

di rientrare nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissioni di CO₂ di cui alla Direttiva EU ETS;



di aderire al sistema nazionale (opt-out), di cui all'allegato, e di essere trasferito alla sezione principale del RENAPE (procedere alla compilazione dell'Allegato A1), avendone i requisiti

(barrare la voce che interessa)	
In fede,Li,	
	Firma del gestore



Allegato A2_1

Domanda di esclusione di unità di riserva o di emergenza dal sistema
comunitario per lo scambio delle quote di CO2 ai sensi del paragrafo 3, articolo
27bis della direttiva 2003/87/CE
Il sottoscritto, in qualità di gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n
DICHIARA
1) che l'unità indentificata con
2) che l'unità indentificata con
(aggiungere punti, in caso di ulteriori unità di riserva o di emergenza)
CHIEDE
di escludere dall'EU ETS le unità di cui sopra.
SI IMPEGNA
a segnalare al comitato il superamento di 300 ore l'anno di funzionamento nel caso ciò avvenga per una delle unità di cui sopra.
In fede,
Li,
Firma del gestore